



Ai gentili clienti e Loro Sedi

DL 127/2021

OBBLIGATORIO IL GREEN PASS PER L'ACCESSO A TUTTI I LUOGHI DI LAVORO

1

Dopo i decreti legge n. 105/2021 (convertito, con modificazioni nella legge n. 126/2021) e n. 111/2021 – che avevano fissato l'obbligo di possesso e presentazione del Green pass per l'accesso a determinati luoghi e la fruizione di specifici servizi – il Governo ha emanato un nuovo provvedimento che ha **esteso il medesimo obbligo ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e a quelli autonomi.**

Com'è noto il **Green pass si ottiene:**

- in caso di vaccinazione;
- nei casi di tampone antigenico o molecolare (anche salivare molecolare) negativo (la certificazione avrà validità per 48 o 72 ore dall'ora del prelievo);
- nei casi di guarigione da Covid-19.

Con riferimento al **settore pubblico**, il decreto riguarda il personale delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.

In ogni caso, l'**obbligo di possesso ed esibizione del Green pass** si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni.

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Sono i **datori di lavoro** a dover **verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie**, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni (es. in caso di appalto).

A tal fine i datori di lavoro sono chiamati ad individuare **entro il 15 ottobre 2021** proprie modalità operative per l'organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass.

La violazione degli obblighi di controllo dell'accesso (e, comunque, la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021) è punita con una **sanzione** da un **minimo di € 400 ad un massimo di € 1.000.**



Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (ovvero, risulti **privo della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro**), è considerato **assente ingiustificato** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nel **settore privato** l'assenza ingiustificata:

- scatta fin dal primo giorno,
- deve essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato,
- è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

L'**assenza ingiustificata** comporterà l'assenza di retribuzione o altro compenso (e relativo accredito contributivo) fino alla presentazione della certificazione verde, ovvero fino al 31 dicembre 2021: in ogni caso, non ci saranno conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto **privo di Green pass**, rischierà una **sanzione amministrativa da €600 ad €1.500**.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.

Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.

Per le **aziende con meno di 15 dipendenti**, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di **sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass**.

Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo **non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta**, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Inoltre, in data 27 settembre 2021, il Governo ha aggiornato le FAQ su obblighi e regole sul cd. Green pass, differenti per:

- lavoratori autonomi e subordinati
- committenti
- fruitori delle attività produttive.

Con riferimento al **lavoro autonomo**, viene precisato che i tassisti non hanno l'obbligo di controllare il green pass dei clienti che usufruiscono del servizio di trasporto. I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico non sono obbligati a controllare il green pass in quanto non rivestono la figura di datori di lavoro. Il rapporto si limita all'acquisto di un servizio, quindi non c'è alcun obbligo ma resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass.

In ogni caso i privati non hanno a disposizione piattaforme per i controlli e le verifiche analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego.

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal D.L. n. 127/2021.

Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.



Relativamente al **lavoro domestico**, il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il Green pass.

Al riguardo, le FAQ ribadiscono che chi lavora sempre in **smart working** non è tenuto ad avere il Green pass ma, in ogni caso, lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di Green pass.

Nonostante il rispetto dell'obbligo del Green pass, nelle aziende resta necessario il rispetto delle **regole di distanziamento** e di quanto previsto dalle linee guida e protocolli vigenti.

Infine, le FAQ ritengono legittimi i **controlli a campione** sul personale da parte dei datori di lavoro, purché nel rispetto di adeguati modelli organizzativi introdotti dal D.L. n. 127/2021.

Non appena saranno chiarite eventuale modalità di verifica o di comportamento, sarà ns cura notiziarVi al riguardo, consigliando in ogni caso la presa visione della presente circolare a tutti i dipendenti e la pubblicazione della stessa nella bacheca aziendale.

3

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Thiene (VI), -5 ottobre 2021.

StudiPaghe Srl